



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott. Giuseppe Vella	Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario (relatore)
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Giulia Ruperto	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio dell'8 febbraio 2023 ha assunto la seguente:

#### DELIBERAZIONE

##### **nei confronti del comune di Brezzo di Bedero (VA)**

##### **esame rendiconti esercizi finanziari 2018 - 2019 - 2020 e 2021**

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei

conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 3, comma 1, lett. e);

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie con le quali sono state approvate le linee-guida per la redazione, da parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, delle relazioni di cui alla sopra richiamata legge n. 266/2005, concernenti i rendiconti degli esercizi 2018-2021 (n. 12/SEZAUT/2019/INPR per il rendiconto 2018, n. 9/SEZAUT/2020/INPR per il rendiconto 2019, n. 7/2021/INPR per il rendiconto 2020 e, da ultimo, n. 10/ SEZAUT/2022/INPR per il rendiconto 2021);

ESAMINATI i questionari sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020 e 2021, redatti dall'Organo di revisione del Comune di Brezzo di Bedero (VA), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie;

VISTE le note istruttorie prot. nn. 2436/38/40 del 28 febbraio 2022 e la risposta fornita dall'Ente con nota del 21 aprile 2022 (prot. C.d.c. n. 4640);

VISTI la richiesta di integrazione istruttoria prot. nn. 7521/22/23 del 9 giugno 2022 e i riscontri dell'Ente in data 16 giugno 2022 (prot. n. 7727), 1° settembre 2022 (prot. n. 10092), e 22 novembre 2022 (prot. n. 22970), comprensivi degli allegati;

VISTA la nota integrativa prot. n. 775 del 19 gennaio 2023 e l'ulteriore riscontro documentale dell'ente, acquisito ai prot. C.d.c. nn. 808, 809 del 20 gennaio e n. 1035 del 24 gennaio u.s.

VISTA la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

VISTA la comunicazione presidenziale che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione, nell'odierna camera di consiglio, per la pronuncia specifica *ex art. 1, commi 166 e seguenti* della L. n. 266/2005;

CONSIDERATO che il contraddittorio con l'ente si è svolto in via cartolare;

UDITO il relatore, dott.ssa Rita Gasparo;

## PREMESSO IN FATTO

A seguito dell'esame delle relazioni dell'Organo di revisione del Comune di Brezzo di Bedero (VA) sui rendiconti degli esercizi finanziari dal 2018 al 2021, trasmesse a questa Sezione regionale ai sensi dell'art. 1, comma 166 e ss. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono emersi diversi profili di criticità della gestione finanziaria, oggetto di necessari approfondimenti istruttori rispetto alle verifiche d'ufficio svolte sulle quattro annualità.

Nello specifico, con nota del 28 febbraio 2022, riferita al triennio 2018-2020, il magistrato istruttore ha ritenuto opportuno richiedere informazioni e precisazioni, corredate da eventuale documentazione di supporto, in merito ai seguenti aspetti della gestione economico-finanziaria dell'ente: destinazione delle somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate al finanziamento esclusivo delle spese di investimento; fondo cassa e apposizione del vincolo; adempimento della pubblicazione del rilievo mosso dalla Corte dei conti in esito all'esame del questionario sul Rendiconto 2017; accantonamento a titolo di fondo rischi contenzioso; spesa per il personale sostenuta nell'anno 2020; efficienza dell'attività di riscossione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione e per TARSU-TIA-TARI; mancata trasmissione, tramite l'applicativo ConTe, dei provvedimenti di ricognizione delle società partecipate relative agli esercizi 2019 e 2020; dichiarata mancata rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli Organismi partecipati e casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e le Società partecipate; i fondi per emergenza sanitaria Covid -19 ai sensi del D.L. n. 34/2020.

Con missiva del 21 aprile 2022 l'Amministrazione comunale ha fornito formale riscontro a tutti i punti oggetto di istruttoria.

Esaminata la risposta pervenuta, il magistrato istruttore, non ritenendo tuttavia esaustive le delucidazioni riferite dall'Ente, con integrazione istruttoria del 9 giugno 2022 ha richiesto ulteriori chiarimenti, con documentazione a supporto, in relazione alla spesa per il personale, all'accantonamento del fondo rischi contenzioso e alla conciliazione dei rapporti debitori e creditori verso gli organismi partecipati.

A seguito delle note di risposta del 6 giugno 2022, 1° settembre 2022 e 22 novembre 2022 nonché del materiale documentale acquisito, pervenuto altresì *medio tempore* il questionario consuntivo 2021, è emersa l'esigenza di un ulteriore scambio istruttorio con l'Amministrazione civica: lo stesso è stato formalizzato nella richiesta del 19 gennaio 2023, poi riscontrata in data 20 e 24 gennaio c.a., in tal modo esauendo il contraddittorio in via cartolare.

Le risultanze istruttorie emerse al termine dei complessivi approfondimenti istruttori hanno reso necessaria una valutazione in sede collegiale in ordine ai profili critici testé menzionati, ritenendosi conseguentemente conclusi i restanti punti di indagine.

Il magistrato istruttore, pertanto, ha richiesto al Presidente della Sezione, con nota del 02 febbraio 2023, il deferimento delle questioni sopra indicate all'esame collegiale della Sezione che si è riunita nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2023.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

### I) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti.

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo"*. Tale relazione (nel prosieguo *"questionario"*) è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee-guida definite dalla Corte dei conti.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo della magistratura contabile sulla gestione finanziaria degli enti locali che, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, risulta ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (*intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, comma 6 della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione, la Sezione regionale di controllo deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In conformità alla disposizione dell'art. 148-bis, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000, qualora le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertino la sussistenza *"di squilibri economico*

*finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno”, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, “i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, “è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.*

Trattasi di un effetto inibitorio sulla capacità di spesa che assurge a imprescindibile strumento, di natura cautelare, che rinviene la sua legittimazione costituzionale nel superiore interesse alla legalità costituzionale – finanziaria (artt. 81, 119 e 120 Cost.), è volto alla tutela dell’unità economica della Repubblica (art. 5 Cost.) e presidia l’equilibrio economico-finanziario dell’intero settore pubblico (artt. 97 e 119 Cost. e artt. 3 e 9 ss. della legge n. 243/2012); per tale motivo, siffatto strumento è stato giudicato compatibile con i margini di autonomia politica, amministrativa e finanziaria costituzionalmente riservati agli enti locali (cfr. deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 121/2021/PRSE).

Come precisato dalla stessa Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013, citata), l’art. 1, commi da 166 a 172 della legge n. 266/2005 e l’art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera e) del decreto-legge n. 174/2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo estese alla generalità degli enti locali, strumentalmente volte ad evitare e prevenire situazioni di pregiudizio irreparabile agli equilibri di bilancio: controlli di *terza generazione* che si collocano su profili distinti rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Tali funzioni di controllo, attribuite alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall’art. 2, comma 1 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che - nel comma introdotto a modifica dell’art. 97 Cost. - richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con i vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (artt. 11 e 117, comma 1, Cost.). Entro tale cornice costituzionale, pertanto, si colloca il vaglio sull’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche intestato

alla Corte dei conti, quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico, posto al servizio non dello Stato-apparato, ma dello Stato collettività (cfr. anche sentenze Corte cost. nn. 39 e 40 del 6 marzo 2014; n. 279 del 23 novembre 2016, più recentemente sentenza del 19 maggio 2020, n. 115).

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili meno gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

In ogni caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere gli interventi idonei per addivenire al loro superamento.

In linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio, più volte enunciati nelle linee guida della Sezione delle Autonomie di questa Corte, la verifica dei rendiconti è stata svolta in termini comparativi su una pluralità di esercizi contabili, in modo da evidenziare fenomeni significativi ricorrenti e potenzialmente in grado di incidere sugli equilibri di bilancio, con specifico riguardo agli aspetti della gestione finanziaria connessi all'armonizzazione contabile.

## **II) Irregolarità della gestione finanziaria.**

L'esame del quadro finanziario del comune di Brezzo di Bedero nell'arco temporale 2018-2021 ha evidenziato alcune irregolarità sugli equilibri di bilancio e sulla sana gestione finanziaria rispetto alle quali si formulano le seguenti considerazioni, con riserva di altri, eventuali ed ulteriori approfondimenti che risulteranno necessari in occasione delle verifiche sui rendiconti degli esercizi successivi, collegati fra loro "in modo ordinato e concatenato" alla luce del principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici.

In forza di tale principio, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., ogni rendiconto è geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie (in tal senso, Corte cost. 5 marzo 2018, n. 49 e la Sezione delle Autonomie in sede di elaborazione delle linee guida sui rendiconti 2018 e 2019, approvate rispettivamente con le deliberazioni n. 12/2019/INPR e n. 9/2020/INPR).

## 1. Spese per il personale

Dall'esame della relazione redatta dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 TUEL, allegata al questionario consuntivo 2020, è emersa una spesa per il personale pari a € 350.852,89, eccedente rispetto alla somma di € 346.896,00 mediamente sostenuta a tale titolo nel triennio 2011-2013, come riportato nel quadro tabellare sottostante.

	Media 2011/2013	Rendiconto 2020
Spese macroaggregato 101	319.417,67	320.352,89
Spese macroaggregato 103	6.587,33	7.500,00
Irap macroaggregato 102	20.891,00	23.000,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		
Altre spese: convenzioni segreteria accessi		
Altre spese: collaborazioni		
Altre spese: tecnico		
Totale spese di personale (A)	346.896,00	350.852,90
(-) Componenti escluse (B)		
(-) Altre componenti escluse		
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	<b>346.896,00</b>	<b>350.852,90</b>

Fonte: Relazione al rendiconto 2020.

Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

Ciononostante, nello stesso atto è stato precisato, in riferimento all'anno 2020, l'avvenuto rispetto dei limiti di cui all'art. 1, commi 557 e 557 *quater* della legge n. 296/2006 in conseguenza del D.M. 17 marzo 2020 avente ad oggetto " *Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni*". Nel dettaglio, la relazione in parola ha chiarito che, per effetto della sopravvenuta riforma, il nuovo limite di spesa ammonta ad € 412.936,28. Tale importo è riportato altresì nel Piano triennale del fabbisogno del personale 2021/2023, approvato con deliberazione dell'Organo esecutivo dell'Ente n. 3 del 18/1/2021.

In sede istruttoria, con nota del 28 febbraio 2022, al punto 6, sono stati chiesti chiarimenti sulla dimostrazione dell'effettivo rispetto del limite della spesa in commento. Ciò a motivo del diverso ambito di applicazione e della diversa modalità di calcolo intercorrenti tra la definizione della capacità assunzionale di personale, disposta dal decreto-legge n. 34/2019 attuato con successivo decreto ministeriale 17 marzo 2020, e meglio chiarita dalla Circolare interministeriale esplicativa dell'8 giugno 2020, da un lato, e il tetto di spesa per il personale, disciplinato dall'art. 1, commi 557 e 557 *quater* della legge n. 296/2006, dall'altro.



Il Comune di Brezzo di Bedero, con nota del 21 aprile 2022, ha evaso la prefata richiesta fornendo i dati rappresentati nel prospetto seguente che, tuttavia, sembrano confermare l'avvenuta erronea sovrapposizione delle richiamate discipline.

**Tabella A**

<b>Calcolo delle entrate correnti</b>				
<b>Entrate correnti</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Media del triennio</b>
Titolo 1	€ 1.085.083,97	€ 1.146.095,31	€ 1.245.174,95	€ 1.158.784,74
Titolo 2	€ 76.025,12	€ 59.338,55	€ 47.459,20	€ 60.940,96
Titolo 3	€ 365.262,46	€ 243.450,80	€ 235.336,67	€ 281.349,98
Totale entrate correnti	€ 1.526.371,55	€ 1.448.884,66	€ 1.527.970,82	€ 1.501.075,68
FCDE iniziale			€ 52.095,13	
<b>Entrate correnti nette</b>				<b>€ 1.448.980,55</b>

<b>Spesa del personale</b>	
Spesa del personale 2018	€ <b>281.291,41</b>

<b>Incidenza spesa del personale/entrate correnti</b>	
Incidenza spesa del personale/entrate correnti	<b>19,41%</b>

<b>Fascia demografica dell'ente - Valori soglia percentuali</b>		
<b>Fascia demografica</b>	<b>Valore soglia</b>	<b>Soglia di rientro</b>
Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	<b>28,60%</b>	<b>32,60%</b>

<b>Esito del test di verifica</b>	
<b>SPESA DEL PERSONALE DA INCREMENTARE</b>	<b>SI</b>
<b>SPESA DEL PERSONALE DA RIDURRE</b>	<b>NO</b>

<b>Spesa massima del personale teorica</b>	
Spesa massima del personale teorica calcolata sulla fascia demografica dell'ente	€ <b>414.408,44</b>
Incremento massimo (+) oppure decremento massimo (-) rispetto alla spesa 2018	€ <b>133.117,03</b>

<b><u>Calcolo incrementi della spesa 2020 - 2025</u></b>	
Spesa del personale 2018	€ <b>281.291,41</b>

<b><u>Fascia demografica dell'ente</u></b>	
Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	



<b>Calcolo incrementi annuali massimi rispetto alla spesa 2018</b>						
<b>Periodi</b>	<b>Anno</b>	<b>% incremento</b>	<b>Incremento totale</b>	<b>Incremento dell'anno</b>	<b>Resti assunzionali 2015 - 2019</b>	<b>Incremento spesa annuale con resti</b>
Periodo transitorio	2020	23,0%	€ 64.697,02	€ <b>64.697,02</b>		€ <b>64.697,02</b>
	2021	29,0%	€ 81.574,51	€ <b>16.877,48</b>		€ <b>16.877,48</b>
	2022	<b>33,0%</b>	€ 92.826,17	€ <b>11.251,66</b>		€ <b>11.251,66</b>
	2023	34,0%	€ <b>95.639,08</b>	€ <b>2.812,91</b>		€ <b>2.812,91</b>
	2024	35,0%	€ 98.451,99	€ <b>2.812,91</b>		€ <b>2.812,91</b>
<b>Totale per verifica</b>				€ <b>98.451,99</b>		

Fonte: Nota di risposta dell'ente Prot. n. 4640 del 21 aprile 2022

Precisamente, tale prospetto risulta illustrativo del limite massimo della spesa di personale, e del conseguente incremento ammesso, calcolato tuttavia dall'ente secondo le coordinate normative delineate dal succitato D.M. 17 marzo 2020 che, come accennato, involge la diversa tematica degli spazi assunzionali degli enti locali limitatamente alle assunzioni a tempo indeterminato. Conseguentemente, in sede di determinazione della voce di spesa in commento, l'ente sembra avere soppiantato il parametro normativo recato dalla legge finanziaria n. 296/2006, testé menzionata, al contrario impositiva del c.d. vincolo di spesa complessiva di tutto il personale in un'ottica di contenimento della stessa.

La situazione sopra rappresentata rende necessario ribadire alcune riflessioni chiarificatrici sul rapporto tra le menzionate discipline positive, peraltro già espresse in sede consultiva dalla magistratura contabile.

In termini esplicativi, dal tenore letterale del combinato disposto della previsione legislativa vincolistica da ultimo richiamata emerge che *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali (...)"* (comma 557) e *"Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"* (comma 557-*quater*).

Va altresì considerata la previsione sanzionatoria che discende dallo sforamento del limite di spesa fissato dall'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006. Il comma 557-*ter* di detta legge sancisce il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, vale a dire lo stesso trattamento sanzionatorio conseguente all'allora mancato rispetto del patto di stabilità interno da parte delle autonomie territoriali: il divieto di compiere assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Le norme in commento, nel prevedere gli obblighi di contenimento della spesa riguardante l'intero aggregato della "spesa di personale", fissano principi generali di coordinamento della finanza pubblica finalizzati a garantire il concorso degli enti territoriali al conseguimento degli obiettivi sovranazionali posti a salvaguardia della stabilità finanziaria della moneta comune (cfr., *ex plurimis*, Corte cost., sent. n. 218/2015); per tale motivo le stesse assumono carattere imperativo, la cui cogenza le rende inderogabili al di fuori dei casi tassativamente previsti dal legislatore (cfr. Corte conti, sez. contr. Lombardia, del. nn. 154/2011/PAR e 281/2014/PAR e Corte conti, sez. aut., del. 27/2013/QMIG, richiamate, da ultimo dalla deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 121/2021/PRSE).

Un aggancio normativo derogatorio, in tal senso, è rinvenibile nella previsione legislativa di cui all'art. 33, comma 2 del d.l. n. 34/2019, nel seguente testo risultante dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'art. 1, comma 853, lett. a), b), e c), della legge 27 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8: *"i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione"*.

La nuova disciplina delle facoltà assunzionali prevista unicamente per il personale a tempo indeterminato, sostituendo la normazione preesistente informata al criterio del c.d. *turn over*, sottende la logica della effettiva "sostenibilità" della spesa per la nuova assunzione, ossia della c.d. sostenibilità del rapporto tra spese del personale ed entrate correnti. Qualora il predetto rapporto sia inferiore a quello risultante dall'applicazione del nuovo valore soglia, la cui individuazione è stata demandata ad apposito decreto ministeriale, successivamente approvato con il DPCM del 17 marzo 2020, non rileva l'avvenuto rispetto del limite quantitativo di spesa massima di personale previsto dall'art. 1, comma 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

potendo lo stesso essere superato per le nuove assunzioni. Si richiama, in proposito, la norma di raccordo tra le due discipline, qual è l'art. 7, comma 1, DPCM 17.03.2020 che reca la seguente previsione: *“La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*.

Ne deriva, come già chiarito da questa Sezione, la permanenza a carico del Comune dell'obbligo di rispettare il tetto di spesa fissato dal comma 557 *quater*, citato, che pertanto non è stato abrogato dalla novella legislativa sulle assunzioni da parte delle autonomie territoriali; del pari non risulta abrogata la sanzione comminata in caso di illegittimo sfioramento tetto *de quo* che trova applicazione nell'anno ad esso successivo (ad esempio, nel 2020 nell'ipotesi di violazione del limite *ex* comma 557, citato, avvenuta nel 2019).

Solo qualora il Comune sia in regola con il predetto limite, può procedere al reclutamento a tempo indeterminato di nuovo personale, sulla base e nei termini previsti dalla predetta normativa, primaria e secondaria, recata rispettivamente dall'art. 33, comma 2 del d.l. n. 34/2019 e dalle norme del decreto attuativo 17 marzo 2020; la maggiore spesa contratta per le nuove assunzioni, difatti, non si computa ai fini della verifica del rispetto del tetto di spesa in commento (cfr. deliberazione Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 164/2020/PAR).

Conclusivamente, l'ente si è erroneamente avvalso, per il calcolo del limite di spesa del personale 2020, della previsione derogatoria da ultimo citata, sforandone l'ambito di applicazione, che invece resta circoscritto alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e ferma restando la condizione legittimante, individuata dalla previsione stessa, del rispetto del tetto massimo quantitativo di spesa imposto dalla disciplina imperativa del 2006.

La nota di risposta si è limitata a rappresentare graficamente il quadro normativo definito in sede di normazione secondaria con il summenzionato decreto del 17 marzo 2020.

Nello specifico, il prospetto esposto precedentemente riporta: la fascia demografica di appartenenza del Comune di cui all'art. 3; l'indicazione del valore-soglia di massima spesa del personale (cfr. art. 4, comma 1) e relativa valorizzazione; le percentuali massime annuali di incremento della spesa del personale registrata nel 2018, ammesse in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 (cfr. art. 5), ciascuna delle quali assorbe (e non si aggiunge a) quello individuato per le annualità precedenti (*ex multis* cfr. deliberazione Sezione regionale di

controllo per la Lombardia n. 167/2021/PAR); la media delle entrate accertate a rendiconto nel triennio 2016-2018, al netto del FCDE accantonato nel bilancio di previsione 2018.

Neppure le successive interlocuzioni istruttorie hanno consentito di superare i rilievi formulati nella richiesta istruttoria (punto 6), come è dato arguire dalle deduzioni enunciate dall'Ente nella missiva del 22 novembre 2022 con il seguente passaggio: *"In merito al punto 6 della nota istruttoria n. 2440 in data 28 febbraio 2022, con determina n.237/2020 del Responsabile del Servizio Finanziario si è approvata la capacità assunzionale di personale secondo le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, e da tali calcoli risulta che l'Ente rispetta tale vincolo, per maggior chiarezza si allega pdf del foglio di excel (allegato 3) (...)I Comuni hanno dovuto destreggiarsi con due limiti che sembrano un "doppione" uno dell'altro. Il primo è quello presentato dalla Società Publika appunto ed il secondo è quello effettuato dal Responsabile del Servizio Finanziario".*

L'allegato n. 3 rappresenta il prospetto di calcolo riferito al Comune di Brezzo di Bedero per l'annualità 2021, e non per l'annualità richiesta nel punto 6 della citata nota istruttoria (2020). Detto prospetto riporta poi dati in distonia rispetto al prospetto prodotto nella prima nota di risposta, quali, a titolo esemplificativo, l'importo delle spese di personale sostenute nel 2018 (euro 281.291,41 nella prima risposta istruttoria; euro 301.289,17 nella risposta integrativa).

**Tabella B**

COMUNE DI	BREZZO DI BEDERO
POPOLAZIONE	1232
FASCIA	B
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	28,60%
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	23,00%

comuni per fasce demografiche	valore soglia	percentuali massime incremento	2020	2021	2022	2023	2024
meno di 1.000 abitanti	29,50%	meno di 1.000 abitanti	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
da 1.000 a 1.999 abitanti	28,60%	da 1.000 a 1.999 abitanti	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
da 2.000 a 2.999 abitanti	27,60%	da 2.000 a 2.999 abitanti	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
da 3.000 a 4.999 abitanti	27,20%	da 3.000 a 4.999 abitanti	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%
da 5.000 a 9.999 abitanti	26,90%	da 5.000 a 9.999 abitanti	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
da 10.000 a 59.999 abitanti	27,00%	da 10.000 a 59.999 abitanti	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
da 60.000 a 249.999 abitanti	27,60%	da 60.000 a 249.999 abitanti	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
da 250.000 a 1.499.999 abitanti	28,80%	da 250.000 a 1.499.999 abitanti	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
con e oltre 1.500.000 abitanti	25,30%	con e oltre 1.500.000 abitanti	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

accertamenti entrate correnti triennio di riferimento			media
anno 2018	anno 2019	anno 2020	
1.527.970,82	1.727.221,31	1.742.816,62	1.666.002,92 €
fondo crediti dubbia esigibilità anno di riferimento			44.592,67
valore entrate correnti da riportare			1.621.410,25 €
spesa personale rendiconto anno 2020			311.653,00 €
rapporto spesa personale su entrate correnti			19,22%
percentuale incremento applicabile			23,00%
incremento ammissibile			152.070,33
massimo incremento annuale			71.680,19

valore soglia	28,60%
limite teorico spesa di personale lorda senza IRAP	463.723,33 €
ricalcolo limite spesa di personale lorda senza IRAP	383.333,19 €
limite effettivo spesa di personale lorda senza IRAP	383.333,19 €

Comune fascia B	2020	2021	2022
spesa del personale anno 2018	301.289,17	301.289,17	301.289,17
	69.296,51	87.373,86	99.425,43
INCREMENTO SPESA	370.585,68	388.663,03	400.714,60

La spesa del personale anni 2020/2022 come a fianco calcolata risulta inferiore al valore della soglia di cui all'articolo 4 comma 2 del DM 17/03/2020 e che pertanto il valore di soglia della spesa del personale per gli anni 2020/2022 è pari ad Euro 383.333,19

Brezzo

COMUNE SOTTO SOGLIA  
anno 2020

Fonte: Nota di risposta dell'ente Prot. n. 22970 del 22 novembre 2022

In disparte ogni successiva valutazione, rinviata a chiusura del presente paragrafo, sulla correttezza dell'anzidetto calcolo effettuato dal Comune che, si ribadisce, assume autonoma caratterizzazione giuridica rispetto a quello del contenimento del tetto di spesa fissato dalla legge finanziaria del 2007, parimenti sorgono altrettante, manifeste perplessità sulla congruenza dei dati e sulla loro conseguente affidabilità, ai fini dello stesso calcolo fissato dalla disciplina vincolistica. Le discrasie sono riscontrabili già sulla base della stessa lettura comparata delle relazioni dell'Organo di revisione sugli schemi di rendiconto riferiti agli esercizi considerati.

Nello specifico, trasponendo il riferimento normativo di cui al comma 557-*quater* della legge n. 296/2006 al caso di specie, laddove parametrizza il tetto di spesa da rispettare a decorrere dal 2014 al valore medio delle spese sostenute per il personale nel triennio 2011-2013, si evidenzia che tale parametro è riportato in un ammontare differente nell'annualità 2018 (€313.582) rispetto agli anni a seguire (€346.896,00); ciò in contrasto con il dato numerico, derivato dalla media del surriferito triennio, che al contrario dovrebbe essere univoco e cristallizzato, essendo ricavato dai dati definitivi di rendiconto.

Ulteriore documentazione contabile, acquisita *ex officio* dal sito web dell'ente, riflette l'equivocità del parametro in parola.

Ne è esempio il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2020-2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 27 novembre 2019 e successivamente integrato dall'Organo esecutivo dell'ente con deliberazione n. 39 del 10 luglio 2020.

Tale atto riporta una spesa media nel triennio 2011-2013 pari a € 313.582,00, in ragione dell'esclusione della quota parte riferita al personale comandato *ex lege* n. 468/1999 presso l'Ufficio del Giudice di pace, salvo poi aggiungere che qualora quest'ultima fosse stata figurativamente mantenuta dall'Ente cedente, il valore medio in commento avrebbe raggiunto € 346.896,00, come peraltro riportato nelle relazioni ai rendiconti 2019 e seguenti, che restituiscono tale ultimo importo.

La discrasia del dato *de quo* caratterizza anche gli esercizi precedenti al 2018.

Il tetto di spesa in esame, difatti, è valorizzato in un ammontare ancora diverso nei questionari consuntivi delle annualità 2014 e 2015, estratti d'ufficio dal sistema informativo Siquel, attestandosi nell'anno di decorrenza della surriferita disciplina vincolistica, il 2014, in € 304.333,15, come illustrato nel sottostante prospetto di sintesi.

Media 2011/2013			
	Totale spese di personale A	- Componenti escluse B	= Componenti assoggettate al limite di spesa A-B
2014	342.463,48	38.130,33	304.333,15
2015	342.463,48	38.130,33	304.333,15
2016	340.437,93	38.130,33	302.307,60
2017			
2018	313.582,00		313.582,00
2019	346.896,00		346.896,00
2020	346.896,00		346.896,00
2021	346.896,00		346.896,00

Fonte: relazioni dell'Organo di Revisione ex art. 239 Tuel; questionari rendiconti- Anni dal 2014 al 2021- e Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2020-2022.

Elaborazione: Corte dei conti. Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

Aggiustare prospetto

Rilevata la discordanza di dati contabili tra i predetti documenti, nel corso dell'istruttoria è stato richiesto all'Ente di attestare il dato cristallizzato della predetta media, dando specifico conto delle componenti escluse dall'obbligo di legge di riduzione delle spese di personale (comma 557, citato).

Ai fini di risolvere la criticità emersa e di evadere la richiesta formulata dal Magistrato istruttore con nota del 9 giugno 2022 (punto 3), l'Ente ha affidato alla società Publika s.r.l. l'incarico di ricostruire il valore medio di riferimento, per il periodo 2011/2013, delle spese per il personale, da assurgere a definitivo e chiaro limite entro cui contenere la spesa medesima per gli esercizi finanziari a seguire.

Nella risposta istruttoria integrativa del 22 novembre 2022, il rappresentante dell'Amministrazione civica, nel riconoscere preliminarmente la presenza di errori sia nell'inserimento che nel calcolo dei dati concernenti la spesa del personale riportati nella relazione al rendiconto 2020, posto che *"il dato del macroaggregato 101 è pari ad €. 304.175,20, anziché il valore di €. 320.352,88 indicato sul Parere del Revisore"*, aggiunge, in ogni caso, come tale importo risulti superiore al dato cristallizzato, ricostruito a cura della predetta società incaricata, pari ad € 269.353,12, quale spesa media degli anni 2011/2013 su cui misurare l'osservanza del vincolo dettato dall'art. 1, commi 557 e 557 *quater* della legge n. 296/2006.

Nella tabella sottostante sono compendiate le voci e gli importi, estratti dalle relazioni dell'Organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, che hanno concorso alla formazione della spesa negli esercizi dal 2018 al 2021, posti a confronto con quelli della media degli esercizi 2011/2013, come da ultimo ricalcolata dalla società esterna.



	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021
Spese macroaggregato 101	281.291,41	277.150,63	320.352,89*	297.044,85
Spese macroaggregato 103	8.015,42	33.104,27	7.500,00	7.155,82
Irap macroaggregato 102	21.933,34	20.000	23.000,00	23.439
Totale spese di personale A	311.240,17	330.254,90	350.852,89**	327.640,34
Totale spese di personale al netto delle componenti escluse	296.637,65	330.254,90	350.852,89**	326.924,28
Media 2011/2013	<b>313.582,00</b>	<b>346.896,00</b>	<b>346.896,00</b>	<b>346.896,00</b>
Calcolo società Publika s.r.l.	<b>269.353,12</b>	<b>269.353,12</b>	<b>269.353,12</b>	<b>269.353,12</b>
Note: Dai dati contabili in BDAP il valore ammonta a € 304.175,20. **Il Totale, di risulta, verrebbe valorizzato nell'importo di € <b>334.675,21</b>				

Fonte: relazioni dell'Organo di Revisione ex art. 239 Tuel; questionari rendiconti - Anni dal 2018 al 2021. Nota di risposta dell'ente del 22 novembre 2022 prot. n. 22970.

Elaborazione: Corte dei conti. Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

Il complessivo scambio istruttorio, esitato nelle risultanze sopra rappresentate, mette in luce il mancato rispetto del limite quantitativo imposto alla spesa di personale dall'art. 1, comma 557-*quater* della legge n. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del decreto-legge n. 90/2014; irregolarità della gestione finanziaria dell'ente tra l'altro già accertata da questa Sezione con la deliberazione n. 11/2018/PRSE in sede di esame dei questionari dei conti consuntivi 2014 e 2015.

Né giova, a superare il rilievo formulato, l'osservazione operata dall'Ente circa l'inclusione della spesa figurativa del personale comandato nel calcolo del valore derivato della media nel triennio 2011-2013, per l'effetto ammontante a € 346.896,00; tale operazione, infatti, avrebbe consentito il contenimento delle spese per il personale entro il surriferito tetto massimo sia nell'esercizio 2019 (€ 330.254,90) sia nell'anno 2020 (€ 334.675,21), tenuto conto, per tale esercizio, del dato corretto esposto nelle scritture contabili del Comune e negli schemi di bilancio in BDAP, sia, da ultimo, nel conto consuntivo 2021 (€ 326.924,28).

Militano *ex adverso* le precisazioni rese dalla giurisprudenza contabile con la deliberazione 13/2015/INPR della Sezione delle Autonomie (recante le "Linee guida" per la compilazione del questionario al rendiconto 2014), nella parte in cui, tra le componenti da includere ai fini del computo, espressamente annoverano "le somme rimborsate da altre Amministrazioni per il personale in posizione di comando" e, viceversa, tra quelle da escludere, le "spese sostenute per il personale comandato presso altre Amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle Amministrazioni



utilizzatrici", come nel caso che ci occupa (cfr. altresì deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 12/2017/QMIG; deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 91/2014/PAR richiamate dalla deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 121/2021/PRSE).

Si rammentano più in generale le coordinate interpretative della Sezione delle Autonomie volte a ricomprendere nel calcolo della spesa di personale, per la verifica del rispetto del limite in questione, la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorrere a conteggi virtuali.

La trasposizione di tale approdo ermeneutico al caso in esame corroborerebbe in sé l'assunto della violazione della disciplina vincolistica in materia a monte dello stesso ricalcolo effettuato dalla società incaricata dal Comune di Brezzo di Bedero che, nella nota di risposta del 22 novembre 2022, ha riportato il limite *de quo* nel deteriore valore di € 269.353,12; importo, quest'ultimo determinato, al netto delle componenti escluse nel triennio 2011-2013, pari in media a € 38.344,51, che si è chiesto in sede istruttoria di precisare.

Nel riscontro istruttorio qui all'esame le stesse risultano esplicitate nelle voci di spesa per il lavoro straordinario e negli altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero, nelle spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni e nei diritti di rogito del Segretario comunale, secondo le indicazioni della deliberazione n. 13/2015/SEZAUT/INPR della Sezione Autonomie della Corte dei conti che, al contrario, l'ente non sembra aver considerato. Si tratta, infatti, di componenti tutte non valorizzate nel calcolo precedentemente effettuato d'ufficio con la già indicata determinazione n. 237/2020, che restituisce, anche per tale ragione, il più elevato valore medio 2011-2013 riportato nei pareri del Revisore sui rendiconti dal 2019 al 2021 in euro 346.896,00, sulla base del quale poi si è fondata l'erronea valutazione positiva dell'ente circa il rispetto del limite di spesa del personale ai sensi dell'art. 1, commi 557 e 557 *quater* della legge n. 296/2006.

Appurato che nel 2019 l'ente non ha rispettato il surrichiamato limite, incorrendo pertanto nel divieto per il 2020 di assumere personale, va in ogni caso evidenziata la sussistenza di errori effettuati in sede di calcolo degli spazi assunzionali, come dai prospetti di cui alle Tabelle A e B. In particolare, in riferimento all'esercizio 2020, la Tabella A espone la determinazione della media delle entrate correnti avvenuta su un errato riferimento temporale, il triennio 2016-2018,

anziché sugli anni dal 2017 al 2019, in spregio all'art. 4, comma 2, del D.M 17 marzo 2020, che rinvia al precedente art. 2.

L'articolo 4, comma 2, stabilisce infatti: *"A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica"*.

L'art. 2 comma 1 dello stesso DM statuisce che: *"Ai fini del presente decreto sono utilizzate le seguenti definizioni (...) b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata"*. Di riflesso anche l'accantonamento al FCDE considerato non è corretto, essendo stato detratto, nella procedura di calcolo, l'importo iscritto al bilancio di previsione 2018 piuttosto che la somma accantonata a tale fondo nel bilancio di previsione 2019.

Espungendo gli errori sopra descritti, il ricalcolo effettuato d'ufficio restituisce il seguente quadro sugli spazi assunzionali che, se fossero stati ammessi, non avrebbero potuto superare la soglia di spesa limite, per il 2020, pari a euro 345.988,43.

	2017	2018	2019	2020	FCDE 2019	Media -FCDE
Entrate correnti di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b) del DM 17 Marzo 2020	1.448.884,66	1.527.970,82	1.727.221,31		33.685	1.534.340,60
media entrate				1.568.025,60		
spesa virtuale max di personale				438.821,41		
spesa effettiva di personale di cui all'articolo 2 comma 1 DM 17 marzo 2020		281.291,41		304.175,20		
transitorio				345.988,43		
transitorio corretto				345.988,43		
rapporto spesa/media entrate				19,40%		

Fonte: Prospetti contabili - Dati contabili analitici "DCA Rendiconto finanziario entrate" e "DCA Rendiconto finanziario uscite" - Anni dal 2018 al 2021.

Elaborazione: Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

Il prospetto di calcolo, prodotto dall'ente in riferimento alle capacità assunzionali 2021 (Tabella B), come già rilevato, riporta un diverso ammontare di spesa sostenuta per il personale nell'anno 2018 (301.289,17 euro invece di 281.291,41 euro) che riflette verosimilmente l'erroneo inserimento dell'IRAP, in spregio alla spesa effettiva di personale di cui all'articolo 2, comma 1, DM 17 marzo 2020 secondo la definizione data dalla Circolare esplicativa richiamata in premessa; ciò determina una sovrastima delle percentuali massime di incremento annuale. Così

come non si conforma alla previsione normativa transitoria l'incremento percentuale del 23%, pari a 71.680,19 euro, calcolato sulla somma della spesa del personale del 2020, che si attesta peraltro in un ammontare superiore rispetto alle voci da considerare (311.653,00 euro), dovendosi apportare tale incremento percentuale unicamente all'importo sostenuto a tale titolo nel 2018.

Alla luce delle irregolarità riscontrate nei termini che precedono, si raccomanda l'Ente di effettuare correttamente per il futuro il corretto calcolo degli spazi assunzionali nel rigoroso rispetto delle disposizioni sopra richiamate.

## 2. Accantonamento al fondo rischi contenzioso

Nel parere reso sul rendiconto 2020, l'Organo di revisione ha messo in evidenza un fondo rischi contenzioso, accantonato al risultato di amministrazione al 31.12.2020, di importo pari a € 30.000, tuttavia ridotto di € 20.000 rispetto all'esercizio 2019, come rappresentato nel seguente schema riepilogativo delle risultanze della gestione dell'ente nella finestra temporale 2018-2021.

	2018	2019	2020	2021
Risultato di amministrazione al 31.12	1.075.624,37	1.320.062,01	1.718.565,89	2.004.885,47
Totale Parte accantonata	43.784,23	170.488,87	258.043,60	221.349,00
di cui Fondo contenzioso	15.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Parte vincolata	124.081,34	77.000,00	161.362,60	181.785,31
Totale parte destinata agli investimenti	186.458,62	355.342,88	207.841,92	329.147,38
Totale parte disponibile	721.300,18	717.230,26	1.091.317,77	1.272.603,78

Fonte: Prospetti contabili "All. a) Risultato di amministrazione" in BDAP - Anni dal 2018 al 2021.

Elaborazione: Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

Ciò premesso, in merito alla congruità delle quote accantonate a copertura degli oneri da contenzioso, lo stesso Revisore ha suggerito all'ente di chiedere al legale incaricato di relazionare in merito al rischio di soccombenza; tale relazione è stata parimenti richiesta in uno specifico punto della nota istruttoria del 28 febbraio 2022 (punto 5).

In sede di riscontro istruttorio (nota di risposta prot. n. 4640 del 21 aprile 2022), il rappresentante legale del Comune ha motivato la diminuzione del fondo *de quo* con la delimitazione dell'eventuale rischio alle sole spese legali del contenzioso *"avendo l'Ente già riconosciuto il debito fuori bilancio, con delibera di Consiglio Comunale 13/2017, ed avendo di conseguenza applicato avanzo a copertura dello stesso per l'importo corrispondente all'eventuale soccombenza"*. In tale sede viene altresì precisato che *"La diminuzione è il frutto di una valutazione congiunta del Segretario, Legali e del Servizio Finanziario senza però una relazione scritta da parte dei legali"*.

All'istanza di delucidazioni più dettagliate (nota istruttoria integrativa del 9 giugno 2022), l'Ente ha risposto in data 1° settembre u.s. allegando, oltre alla deliberazione del C.C. n. 13 del

27.03.2017, recante ad oggetto il *“Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza della Corte d'Appello di Milano, Sez. IV Civile, n. 3899/20152”* per un importo pari ad € 204.266,53, una relazione ricostruttiva della vicenda contenziosa pendente contro la società Trigo s.r.l., concernente l'esercizio di attività estrattiva di materiale inerte nella cosiddetta *“Cava del Trigo”*, con aggiornamento degli sviluppi giudiziari al mese di luglio 2022.

L'atto deliberativo consiliare, citato poc'anzi, ha dato atto della copertura della spesa in parola mediante fondi propri di bilancio e precisamente:

- a. *“Importo pari a euro 85.000 già impegnati nel capitolo n. 1100504 – Fondo contenziosi – gestione 2016;*
- b. *Importo pari a 119.266,53 con applicazione dell'Avanzo in seguito all'approvazione del Rendiconto 2016 e successiva Variazione del bilancio di previsione 2017/2019.”*

La relazione esplicativa del suddetto contenzioso chiarisce che avverso la sentenza in Appello, sopra menzionata, il Comune ha proposto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione; puntualizza, altresì, che il giudizio di legittimità si è concluso con sentenza n. 18051/2019 della III Sezione Civile che *“respinti tutti i motivi di impugnazione e dichiarata l'intangibilità delle statuizioni pronunciate dalla Corte di Appello e impugnate con motivi dichiarati inammissibili, accoglieva il quarto motivo di ricorso e cassava la Sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinviando alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche sulle spese di giudizio di legittimità”*.

Il giudice del rinvio ha quantificato tali spese nell'importo di euro 20.522,00 a carico del Comune, condannato altresì al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di rinvio stesso, ammontanti a euro 29.560,00, oltre contributo spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge (Sent. Corte di Appello di Milano, Sez. II, n. 27/2021).

La situazione succintamente riportata sopra non ha chiarito l'adeguatezza del fondo contenzioso 2020, sulla cui congruità il Revisore non si è pronunciato in termini univoci nella sua relazione al rendiconto, ma con raccomandazioni, peraltro non raccolte dall'Ente, la cui esposizione debitoria di oltre 50.000 euro, al termine del giudizio di rinvio, ha oltremodo superato il plafond del fondo medesimo, rideterminato in riduzione nell'importo di 30.000 euro.

Preso atto di quanto riferito, ai fini della corretta applicazione del principio contabile declinato al punto 5.2, lett. h), dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, afferente la determinazione del fondo contenzioso, si ritiene utile rammentare la corrente giurisprudenza contabile in merito all'importanza di una chiara e trasparente definizione dei criteri adottati per la quantificazione

dell'accantonamento in parola, da esplicitare nei documenti che accompagnano il bilancio e il rendiconto (nota integrativa e relazione sulla gestione), ai sensi dell'articolo 11, comma 5, lett. a) e comma 6 (cfr. Deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 69/2021/PRSE e n. 95/2022/PAR).

La Sezione riporta all'attenzione dell'ente quanto sopra, stante la laconicità, per le annualità considerate, di siffatti elementi informativi, rinvenibili nei documenti contabili a corredo del bilancio di previsione e del rendiconto sottoforma di mero richiamo - in nota integrativa - al principio contabile applicato fondante l'istituto del fondo in esame o di mera indicazione della cifra accantonata nella relazione al rendiconto della gestione.

Il Collegio rammenta altresì la valenza di un'attività di monitoraggio accurato e costante del fondo contenzioso a cura del Comune, che raccomanda avvenga pro-futuro in uno spirito di proficua e doverosa collaborazione con l'Organo di revisione, applicando, nella valutazione della quantificazione delle somme da accantonare, parametri prudenziali che tengano conto delle possibili sopravvenienze passive, anche a titolo di condanna alla refusione delle spese di lite. Tale valutazione è da considerarsi in termini di doverosità, posto che un congruo accantonamento al fondo in commento, scongiurando la possibile emersione di passività prive di copertura, è a presidio degli equilibri economico-finanziari dell'ente; né la stessa può essere esclusa dall'esistenza di un risultato di amministrazione disponibile, il quale, rappresentando un surplus di risorse dell'esercizio appena concluso, è in linea di massima liberamente utilizzabile dall'ente (cfr. deliberazione Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 69/2022/PRSE).

### **3. Verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati**

L'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto 2020, ha attestato che i prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 non coprono la totalità delle partecipazioni rilevanti ai fini del predetto adempimento, dirette, indirette o di controllo (Sezione III punto 12); in proposito ha chiarito che *"L'ente ha inviato alle partecipate apposita comunicazione senza avere avuto riscontro dalle stesse. Il revisore ha invitato l'ente affinché solleciti le partecipate a fornire le risposte richieste per poter effettuare una puntuale riconciliazione ei debiti e dei crediti"* (punto 12.1). Rilevata la mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra il Comune e gli organismi partecipati, il Magistrato ha avviato apposita istruttoria, con nota del 28 febbraio 2022, chiedendo delucidazioni in merito alle predette criticità e alle azioni adottate dall'ente per il loro

superamento, tra l'altro previamente sollecitate dall'Organo di revisione nel parere redatto ex art. 239 Tuel.

In sede di riscontro istruttorio del 21 aprile del 2022 emerge una sostanziale conferma dello stato di fatto suesposto, rimasto ancora immutato, non avendo il Comune provveduto all'invio dei solleciti di riscontro, contrariamente pertanto ai suggerimenti espressi dal Revisore.

Non ritenendosi superato il rilievo mosso nella prima nota, con successiva missiva del 9 giugno 2022 è stato dato nuovo impulso alla fase istruttoria mediante la richiesta all'Amministrazione comunale di specificare le partite debitorie e creditorie con le società partecipate risultanti dalle scritture contabili dell'Ente.

Con nota prot. n. 10092 del 1° settembre 2022, a firma del Sindaco, il Comune ha trasmesso le proprie deduzioni rappresentando l'avvenuto sollecito alle società interessate, di cui peraltro non è stato riferito allo stato l'esito, e riportando le partite debitorie e creditorie con le società partecipate risultanti dai rendiconti contabili dell'Ente al 31.12.2020 e al 31.12.2021, valorizzate nello schema che segue.

Anno	Ragione sociale	Credito del Comune	Debito del comune
2020	Verbano S.p.A.	0,00	39.000,00
	Lereti S.p.A.	0,00	2.956,68
2021	Verbano S.p.A.	0,00	39.000,00
	Lereti S.p.A.	12.569,79	2.796,89

Fonte: nota di risposta del 1° settembre 2022 (prot. n. 10092).

Elaborazione: Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia

Il Sindaco ha precisato, tuttavia, l'avvenuta fusione per incorporazione della società Verbano S.p.A. in Alfa S.R.L. di Varese a decorrere dal 1° gennaio 2021, la quale ha inviato all'ente nota informativa del 7 luglio 2022, recante i crediti e i debiti con l'Ente medesimo, valorizzati nel prospetto sottostante con i dati post fusione, con rimando dell'asseverazione all'avvenuta certificazione del bilancio.

In un successivo scambio istruttorio (nota del 22 novembre u.s.) il rappresentante dell'Ente ha integrato le informazioni oggetto del presente rilievo, anticipando che "ad Alfa srl saranno liquidate entro fine anno, le quote theta accantonate nel corso degli anni (2018/2021)".

Anno	Ragione sociale	Crediti	Debiti
2020	Alfa Srl	13.302,27*	00,00
2021	Alfa Srl	71.584,52**	3.041,52
Note: * Fh n. 65/2020; **Ft. Theta anno 2020 e precedenti			

Fonte: Allegato - nota di risposta del 1° settembre 2022 (prot. n. 10092).

Elaborazione: Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia.



Il quadro fattuale rappresentato dal Comune non ha sciolto i dubbi sull'esatta reciprocità delle poste attive e passive riferite allo stesso verso i suoi organismi partecipati, non essendo tra l'altro chiarito se nell'anno 2021 gli importi a debito del Comune verso le Società Verbano s.p.a. e Le Reti s.p.a., rispettivamente per € 39.000,00 e € 2.796,89, fossero confluiti nell'ammontare dei crediti di Alfa s.p.a., considerata la cessazione di dette partecipazioni nell'anno di riferimento.

A seguito della richiesta del magistrato istruttore di maggiori delucidazioni sul punto, formulata in data 19 gennaio 2023 (prot. n. 775), il Comune ha prodotto mediante l'applicativo ConTe una nota indirizzata alla società Alfa a r.l., datata 20 gennaio u.s., informandola che a seguito di un controllo contabile risulta ancora non pagata la fattura n. 65/2020 di € 14.632,50 intestata a Verbano S.p.A. e chiedendole se risultino eventuali ulteriori oneri a carico dell'Ente.

Al riguardo occorre rilevare come sia necessario approntare un sistema informativo idoneo, che renda certa *in primis* l'esposizione del Comune verso i suoi organismi partecipati e, in termini più generali, provvedere all'adozione di adeguate misure organizzative interne che efficientino gli adempimenti dell'Ente, mettendo tempestivamente in atto anche le azioni richieste dall'Organo di revisione al fine di ottimizzarne i rapporti ed evitare possibili, conseguenti, disfunzioni contabili a pregiudizio dell'ente medesimo.

Al termine dell'istruttoria, conclusivamente, permane la difficoltà di reperire compiutamente tutti gli elementi necessari per le valutazioni della Sezione con riferimento alla situazione debiti/crediti tra il Comune e i suoi organismi partecipati.

In merito alla verifica dei crediti e debiti reciproci, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso da questa Sezione rilevando, in particolare, come l'attività di riconciliazione delle partite debitorie e creditorie debba coinvolgere tutte le realtà partecipate: la corretta rilevazione delle ridette posizioni, infatti, mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio, attenuando il rischio di emersione di passività latenti per l'ente territoriale, e risponde, inoltre, all'esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio (cfr. deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 12/2021/PRSE).

Come noto, infatti, l'art. 11 co. 6 lett. j) d.lgs. n. 118/2011, oggetto di approfondito esame da parte della magistratura contabile (Corte dei conti, sez. aut., n. 2/2016/QMIG) prevede che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto illustri *“gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio*



finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie". Si tratta di un'attività che, per il tramite del controllo incrociato dei rispettivi Organi di revisione, è volta a evitare eventuali incongruenze e a garantire piena attendibilità ai dati di rendiconto; detta attività mira altresì a scongiurare l'emersione di 'passività' (maggiori residui passivi) o di insussistenze (minori residui attivi) e, più in generale, a preservare gli equilibri di bilancio dell'Ente locale che, in quanto facente parte della finanza pubblica allargata, concorre, per l'effetto, all'equilibrio complessivo del sistema e alla sostenibilità del debito nazionale (Corte cost. n. 6/2019).

Tutto quanto sopra rende necessario che eventuali discordanze siano indicate in modo analitico e motivate, contrariamente al quadro emerso a conclusione delle interlocuzioni istruttorie con il Comune.

Si invitano pertanto l'Ente e l'Organo di revisione di adoperarsi al fine di assicurare il totale adempimento dell'obbligo normativo in argomento, di cui costituisce necessario corollario il rispetto della tempistica nell'acquisizione dei dati, completi dell'asseverazione degli organi di controllo delle società.

#### 4. Recupero dell'evasione tributaria

Negli esercizi presi in esame nel prospetto sottostante, i dati estratti dalle relazioni dell'Organo di revisione *ex art. 239* Tuel evidenziano i seguenti importi che riflettono la scarsa movimentazione delle somme rimaste a residuo.

	2019	2020	2021
Residui attivi al 01.01	212.623,52	166.093,59	158.045,44
Residui riscossi al 31.12	121.847,92	6.572,86	22.820,44
% di riscossione	57,31%	3,96%	14,44%

Fonte: Pareri del Revisore sui questionari consuntivi dal 2018 al 2021.

Elaborazione: Corte dei conti sezione regionale di controllo per la Lombardia.

Nettamente peggiorativa risulta essere la riscossione dell'evasione tributaria nel 2020 che si attesta al 3,96%, con un evidente ribasso percentuale rispetto all'esercizio precedente (57,31%), criticità ancora presente nel 2021 (14,44%).

I riferiti documenti contabili mostrano altresì, con particolare riferimento agli esercizi 2018 e 2019, le difficoltà del Comune di contrastare l'evasione tributaria anche nella gestione della competenza: a fronte di accertamenti delle entrate TARSU/TIA/TARES/TARI per euro 32.000,00 è stato riscosso l'importo di euro 4.251,38 (pari al 13,29%) nel 2018 ; similmente nel 2019 per le predette entrate risulta una bassa incidenza della riscossione (10,84%), essendo stati incassati soli 2.194,20 euro su 20.239,00 euro accertati, così come piuttosto contenuto è stato il

recupero evasione IMU, pari a 82.893,09 euro, rispetto agli accertamenti di 217.604,38 euro, equivalente a un indice percentuale del 38,09%, poi migliorato nel biennio successivo.

In sede istruttoria sono state richieste informazioni sull'andamento della riscossione dell'evasione tributaria per TARSU-TIA-TARI e sulle azioni assunte dall'Ente per migliorare l'efficienza dell'attività della gestione residua, tenuto conto delle suesposte percentuali piuttosto contenute degli incassi (punto 7). Il comune ha in proposito riferito che *"Trattasi di ruoli Tari anni 2014/2015/2016 e 2017 trasmessi all'Agenzia delle Entrate e sui quali non si sono poste in essere ulteriori attività di riscossione"*.

Lo scambio istruttorio testé riportato non consente al Collegio di ritenere superate le criticità riscontrate. Si richiama, al contrario, l'attenzione dell'ente ad adottare tutte le misure, organizzative e gestionali, ritenute necessarie per il loro superamento con un attento e costante monitoraggio dell'attività di riscossione per verificarne l'efficacia nel tempo.

A conferma degli approdi giurisprudenziali di questa Sezione si ribadisce, anche in tale sede, come la capacità dell'ente di contrastare l'evasione tributaria contribuisca ad assicurare la solida tenuta degli equilibri di bilancio e come sia rispondente al principio di sana gestione finanziaria un'attenta vigilanza a che tutte le risorse potenzialmente di pertinenza siano effettivamente nella propria disponibilità (cfr. deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 5/2021/PRSE e n. 315/2021/PRSE).

#### **5. Mancato aggiornamento della Sezione "Amministrazione trasparente", incongruenza di dati e comportamento tardivo nell'adempimento degli obblighi di legge.**

Dai riscontri effettuati *ex officio* da questa Sezione è stata rilevata la carente pubblicazione dei rendiconti 2020 e 2021 nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente; con riferimento alle annualità antecedenti non sono visibili i conti consuntivi riferiti agli anni 2016 e precedenti, né risultano consultabili alcuni bilanci di previsione.

Parimenti non si rinviene la completa, ordinata e, quindi, agevolmente e accessibilmente consultabile pubblicazione dell'indicatore dei pagamenti di tutte le annualità, delle delibere di approvazione del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 20, comma 1, d.lgs. n. 175/2016, dei prospetti delle spese di rappresentanza, così come risultano vuote molte cartelle relative alle varie Sottosezioni.

Nel dare seguito alle istanze istruttorie riguardanti i punti di criticità della situazione contabile dell'ente, il Collegio raccoglie l'intenzione espressa con nota del 22 novembre u.s. dall'Amministrazione *"di riorganizzare, a breve, il sito istituzionale ed i programmi in dotazione agli*

*uffici comunali, con lo scopo di semplificare l'aggiornamento dei dati da parte degli operatori dei vari settori".*

Nel prenderne favorevolmente atto, il Collegio ritiene doveroso richiamare l'attenzione del Comune in ordine alle specifiche sanzioni e responsabilità che, ai sensi degli artt. 43 e ss. D. Lgs. n. 33/2013, possono scaturire dal mancato o non corretto adempimento dei suddetti obblighi pubblicitari e di trasparenza (cfr. Corte conti, sez. contr. Marche, del. nn. 64 e 108/2022/PRSE). Il Collegio, inoltre, mette in rilievo la non corrispondenza tra i dati contenuti nei pareri dell'Organo di revisione esaminati, quelli trasmessi in BDAP e quelli riportati nei questionari trasmessi alla Sezione, come è stato osservato nei paragrafi precedenti. Si riserva, pertanto, nelle successive attività di controllo ogni verifica sui documenti di bilancio dell'Ente, invitando il Comune e l'Organo di revisione economico-finanziaria alla scrupolosa verifica di perfetta corrispondenza tra i dati consultabili nelle diverse fonti, provvedendo tempestivamente alle necessarie rettifiche in caso di discordanze, a presidio della veridicità ed attendibilità degli stessi. Si chiede, inoltre, di provvedere con tempestività all'invio alla Sezione di copia delle deliberazioni (comprehensive dei relativi allegati) di revisione periodica delle partecipazioni *ex art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 s.m.i.*, da adottare entro il 31 dicembre, adempimento allo stato non assolto dall'ente per l'annualità 2021 nonostante il sollecito da ultimo effettuato con foglio di rilievo istruttorio del 19.01.2023.

Il comportamento tardivo dell'amministrazione è stato sollevato altresì dall'attuale Revisore che nelle note formulate al punto 1.1 del questionario 2021 ha rappresentato quanto segue: *"nel corso dell'anno (...) l'Ente non è in grado di adempiere puntualmente alle obbligazioni previste dal TUEL essendo costantemente in ritardo nella produzione della documentazione necessaria alla verifica dell'operatività dei vari uffici"*.

Sul piano effettuale, la tardiva approvazione del rendiconto che ne è derivata non può che risultare pregiudizievole sull'intero "ciclo di bilancio" dell'ente locale. Come rilevato in precedenti deliberazioni di questa Sezione, infatti, *"Il rendiconto, oltre a costituire il documento attraverso il quale l'amministrazione dimostra i risultati della gestione trascorsa, costituisce un imprescindibile riferimento per gli eventuali interventi sulla gestione in corso d'esercizio e per la successiva programmazione finanziaria"* (ex multis cfr. deliberazione Sez. reg. controllo Lombardia n. 67/2022/PRSE).

## **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, in base alle risultanze dei questionari predisposti dall'organo di revisione per gli esercizi 2018-2019-2020 e 2021.

## **ACCERTA**

la presenza, nei termini evidenziati in parte motiva, dei seguenti profili di criticità:

- violazione del limite per la spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006;
- inadeguata determinazione del fondo rischi contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione;
- mancata verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati e mancata conciliazione delle partite debitorie e creditorie;
- inefficiente attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e riscossione (limitatamente agli anni 2018 e 2019) e nella gestione dei residui;
- parziale pubblicazione dei documenti contabili-amministrativi e mancato aggiornamento dei dati nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;
- discrasie dei dati contabili tra le diverse fonti;
- mancato rispetto dei termini di legge per gli adempimenti di cui in parte motiva a carico dell'Ente e criticità nei rapporti con l'Organo di revisione;
- mancato invio alla Sezione di copia della deliberazione (comprensiva dei relativi allegati) di revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2021 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 s.m.i..

## **RICHIEDE**

al Comune di provvedere alla trasmissione di copia della delibera consiliare di approvazione della ricognizione, al 31/12/2021, delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente deliberazione

### **RACCOMANDA all'Ente**

- il rispetto dei limiti di spesa per il personale di cui all'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006 e per il futuro la corretta determinazione degli spazi assunzionali nel rigoroso rispetto delle disposizioni dell'art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019;
- una completa e puntuale ricognizione e monitoraggio del contenzioso sulla cui base parametrare e motivare le valutazioni di congruità dell'importo prudenzialmente accantonato nel risultato di amministrazione a copertura dei rischi di soccombenza;
- di adempiere puntualmente alla disciplina in tema di conciliazione delle poste attive e passive fra la contabilità dell'ente e quella delle sue partecipate nei termini fissati dall'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011;
- di adottare tutte le misure necessarie ai fini di un tangibile miglioramento dell'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria, con particolare riferimento alla gestione in conto residui delle entrate;
- di mettere in atto soluzioni organizzative che permettano di adempiere all'obbligo giuridico, previsto dal D.lgs. n. 33/2013, del costante aggiornamento dei dati contabili e di bilancio, presenti nella Sezione Amministrazione trasparente del sito web;
- una maggiore accuratezza sia nell'inserimento dei dati di bilancio estraibili dai documenti contabili e dalle Banche dati di consultazione sia nella verifica della concordanza degli stessi ai fini di una loro rappresentazione veridica e attendibile;
- un più adeguato rapporto di collaborazione con l'Organo di revisione improntato alla massima diligenza al fine di assolvere al meglio le rispettive funzioni di competenza e di scongiurare disfunzioni contabili pregiudizievoli all'ente;
- il rispetto dei termini di legge, in riferimento all'approvazione del rendiconto;
- alla tempestiva adozione delle ulteriori misure correttive segnalate in parte motiva.

### **DISPONE**

- che la presente deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema ConTe, al Sindaco affinché ne comunichi all'organo consiliare i contenuti;
- che la presente deliberazione sia trasmessa, mediante l'applicativo ConTe, al Revisore dell'ente, con l'invito a verificare il corretto adempimento delle misure alla stessa conseguenti;

- che la deliberazione di presa d'atto del Consiglio comunale sia assunta entro trenta giorni dal ricevimento della presente pronuncia e trasmessa a questa Sezione regionale di controllo entro i successivi trenta giorni;

- che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio tenutasi l'8 febbraio 2023.

Il Relatore  
(dott.ssa Rita Gasparo)

Il Presidente  
(dott.ssa Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il  
13 febbraio 2023

Il Funzionario preposto  
al servizio di supporto  
(Susanna De Bernardis)